



# CITTÀ DI LENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
FORME DELLA  
PARTECIPAZIONE POPOLARE  
ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE**  
*Istanze, petizioni, proposte di deliberazioni,  
consultazioni popolari, referendum*



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  
C.C. N. 38 DEL 18 GIU. 2013

## TITOLO I - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 1 - Oggetto

### CAPO I – ISTANZE E PETIZIONI

Art. 2 – Istanze e/o petizioni

Art. 3 - Modalità di presentazione

Art. 4 - Esito e comunicazioni

### CAPO II - PROPOSTE

Art. 5 - Proposte

Art. 6 - Numero minimo di firme e promotori

Art. 7 - Raccolta delle firme

Art. 8 - Autenticazione delle firme

Art. 9 - Deposito della proposta di deliberazione ed esame ai fini dell'ammissibilità

Art. 10 - Trattazione della proposta

Art. 11 - Decisione

Art. 12 - Comunicazione

## TITOLO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

### CAPO I - NORME GENERALI

Art. 13 - Iniziativa delle consultazioni popolari

Art. 14 - Ambito della consultazione

Art. 15 - Risultati delle consultazioni

### CAPO II - FORME E MODALITA'

Art. 16 - Tipi di consultazione

Art. 17 - Assemblee

Art. 18 - Questionari

Art. 19 - Mezzi informatici o telematici

Art. 20 - Sondaggi di opinione

Art. 21 - Udienze pubbliche

## TITOLO III – RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

### CAPO I – NORME GENERALI

Art. 22 - Iniziativa

Art. 23 - Oggetto ed esclusioni

Art. 24 - Promozione del referendum

Art. 25 - Fogli per raccolta firme

Art. 26 - Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

Art. 27 - Deposito firme dei sottoscrittori

Art. 28 - Referendum deliberato dal Consiglio Comunale

Art. 29 - Commissione sull'ammissibilità del referendum

Art. 30 - Casi di rigetto o parziale accoglimento del referendum

Art. 31 - Casi di revoca o sospensione del referendum

## TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

### CAPO II - INDIZIONE E DISCIPLINA

Art. 32 - Indizione del referendum

Art. 33 - Concentrazione di istanze referendarie

Art. 34 - Periodi di sospensione del referendum

Art. 35 - Disciplina della propaganda elettorale

Art. 36 - Disciplina della votazione

Art. 37 - Ufficio di sezione

Art. 38 - Operazioni di voto

Art. 39 - Operazioni di scrutinio

Art. 40 - Validità del referendum

Art. 41 - Proclamazione dei risultati

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Disposizioni applicabili

Art. 43 - Spese

## TITOLO I ISTANZE E PETIZIONI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, attraverso istanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari e referendum consultivi in conformità allo Statuto del Comune.

## CAPO I – ISTANZE E PETIZIONI

### Art. 2 Istanze e/o petizioni

1. Le istanze e/o le petizioni sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

### Art. 3 Modalità di presentazione

1. Le istanze e/o le petizioni vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori.
3. Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta.

### Art. 4 Esito e comunicazioni

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze e/o petizioni tramite il coordinatore di settore competente.
2. Un funzionario della Segreteria generale, appositamente incaricato dal Segretario comunale, assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze e/o petizione.
3. In esito all'istanza, nel termine di 30 giorni dalla presentazione viene data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.
4. In esito alle petizioni, se sottoscritte da almeno 50 elettori del Comune, nel termine di 30 giorni dalla presentazione viene data risposta scritta sia in caso di accoglimento che di archiviazione.

## CAPO II - PROPOSTE

### Art. 5 Proposte

1. Gli elettori del Comune di Lentini possono presentare proposte di deliberazioni su oggetti rientranti nella competenza del Consiglio comunale o della Giunta. Sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.
2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la competenza rispettiva.
3. Le proposte di deliberazioni esaminate dalla Giunta o dal Consiglio comunale possono essere ripresentate trascorsi tre anni dall'esame.

### Art. 6 Numero minimo di firme e promotori

1. Le proposte devono essere sottoscritte da cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lentini.
2. E' richiesto un numero minimo di sottoscrittori elettori del Comune di Lentini, previsto dall'art.73 dello Statuto comunale.
3. La dichiarazione di presentazione della proposta deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della proposta; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

### Art. 7 Raccolta delle firme

1. Chi intende promuovere una proposta di deliberazione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.

3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della proposta di deliberazione.

#### **Art. 8 Autenticazione delle firme**

1. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'art.30 del D.P.R.445/2000.
2. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alle prescrizioni del citato articolo, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

#### **Art. 9 Deposito della proposta di deliberazione ed esame ai fini dell'ammissibilità**

1. A cura dei promotori, la proposta é depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale.
2. Il Coordinatore competente per gli affari generali effettua l'esame di ammissibilità delle proposte di deliberazioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della proposta alle funzioni del Comune.
3. Lo stesso funzionario provvede ad acquisire le valutazioni tecniche dei coordinatori di settore competenti entro 30 giorni dalla ricezione ed è responsabile del procedimento.

#### **Art. 10 Trattazione della proposta**

1. Il Sindaco o la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni, trattandosi di competenza della Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio comunale o i capi gruppo possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni, trattandosi di competenza del Consiglio.
3. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte dei coordinatori di settore competenti per materia.
4. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato è comunicata ai promotori tramite il funzionario di cui all'articolo 9, entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto.

#### **Art. 11 Decisione**

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla proposta di deliberazione motivata decisione nel termine di 40 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data del timbro a calendario apposto sulla proposta all'atto della consegna diretta o del ricevimento tramite il servizio postale.
2. Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.
3. Per le pronunce del Consiglio comunale si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste per la trattazione delle mozioni.

#### **Art. 12 Comunicazione**

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario di cui all'articolo 9.
2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della proposta, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio on line.

## TITOLO II CONSULTAZIONE POPOLARE

### CAPO I - NORME GENERALI

#### **Art. 13 Iniziativa delle consultazioni popolari**

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare comunque temi specifici di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole dei 2/5 dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta nell'ambito delle rispettive competenze o da un numero di cittadini residenti, previsti dall'art.74 dello Statuto comunale.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo.

#### **Art. 14 Ambito della consultazione**

1. La consultazione può essere estesa a tutta la popolazione maggiorenne, residente o con dimora temporanea.
2. Può essere promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.

#### **Art. 15 Risultati delle consultazioni**

1. I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.

### CAPO II - FORME E MODALITA'

#### **Art. 16 Tipi di consultazione**

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi di opinione, udienze pubbliche o altre forme volta a volta individuate. Allo stesso fine l'Amministrazione può valersi dell'apporto di comitati.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

#### **Art. 17 Assemblee**

1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. E' ammesso il libero confronto tra Amministrazione comunale e esperti nominati dai partecipanti.
4. L'organo proponente stabilisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.
5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.

#### **Art. 18 Questionari**

1. I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.
3. Gli organi proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro del questionari.

#### **Art. 19 Mezzi informatici o telematici**

1. Quando la consultazione è promossa mediante l'utilizzo di sistemi informatici, l'Amministrazione comunale può sia inviare che acquisire i pareri con l'utilizzo della posta elettronica.
2. Può costituire mezzo di consultazione l'uso del telefax, quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tale strumento.

#### **Art. 20 Sondaggi di opinione**

1. Ove vengano promossi sondaggi di opinione, la consultazione si svolge attraverso intervistatori dotati di appositi formulari, previa individuazione dei gruppi o categorie di persone da interpellare.

### **Art. 21 Udienze pubbliche**

1. Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi un'udienza pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o per risoluzione del Consiglio comunale.
2. L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sociali e di categoria, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi o diffusi, che siano stati invitati.
3. La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'atto che dispone l'audizione pubblica indica i soggetti ammessi a partecipare. Sono respinte, con motivata comunicazione, le richieste di partecipazione presentate da soggetti che difettino di interesse specifico all'audizione.
5. I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.
6. Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono fatti risultare da apposito verbale redatto a cura del responsabile del procedimento.

**TITOLO III**  
**RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 22 Iniziativa**

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza locale, quando sia deliberato dal Consiglio Comunale con una maggioranza dei 2/3 o dalla Giunta Municipale con voto unanime ovvero lo richiedano un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, come previsto dall'art.76 dello Statuto Comunale.

**Art. 23 Oggetto ed esclusioni**

1. Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
  - a) Statuto e Regolamento del consiglio;
  - b) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
  - c) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
  - d) tutela delle minoranze etniche e religiose;
  - e) Polizia locale;
  - f) designazioni e nomine e revoca di rappresentanti del Comune;
  - g) Igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale.

E', altresì, esclusa la possibilità di referendum per le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalle suddette consultazioni.

**Art. 24 Promozione del referendum**

1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero di cittadini, non inferiore a quelli previsti dall'art.76 dello Statuto comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune, devono presentarsi con la richiesta del referendum presso l'Ufficio del Segretario comunale, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito.
2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori è accertato d'ufficio.

**Art. 25 Fogli per raccolta firme**

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata la dichiarazione della richiesta del referendum.
2. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

**Art. 26 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme**

1. La richiesta di referendum è effettuata con la sottoscrizione da parte degli elettori dei fogli di cui al precedente articolo.
2. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del sottoscrittore.
3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia; notaio; cancelliere di pretura, tribunale o Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune; giudice di pace del Comune, segretario comunale; Sindaco del comune; assessore comunale; presidente del Consiglio comunale; funzionario incaricato dal sindaco.
4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dal D.P.R.445/2000 L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso oltre alle prescrizioni del sopracitato articolo deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
6. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

### **Art. 27 Deposito firme dei sottoscrittori**

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

### **Art. 28 Referendum deliberato dal Consiglio Comunale**

1. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale con i 2/3 dei consiglieri assegnati, tre delegati, scelti fra i consiglieri comunali, depositano la richiesta al Segretario comunale ad intervenuta esecutività della delibera.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

### **Art. 29 Commissione sull'ammissibilità del referendum**

1. Qualora sia presentata una richiesta di referendum verrà istituita una "Commissione per l'esame di ammissibilità dei referendum consultivi", composta dal Segretario generale – Presidente, dal Coordinatore dell'avvocatura comunale – Componente, Coordinatore del settore interessato – componente e da un cittadino elettore del Comune, di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa - componente.

2. La Commissione dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei compiti.

3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- a) ammissibilità del quesito;
- b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito; la Commissione può richiedere ai promotori di apportare correzioni lessicali e/o grammaticali al testo del quesito;
- c) verifica sulla regolarità della presentazione (raggiungimento del quorum di firme richiesto, autenticazioni corrette e complete);
- d) verifica dell'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce il ricorso al referendum;
- e) parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito.

4. Ultimate le verifiche entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione analitica sul lavoro svolto, e sull'esito delle verifiche effettuate, al Consiglio comunale. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti; eventuali pareri di minoranza devono essere contenuti nella relazione. Copia della relazione suddetta è depositata presso il Segretario comunale ed è pubblica.

5. Il Componente cittadino verrà nominata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del referendum.

### **Art. 30 Casi di rigetto o parziale accoglimento della proposta di referendum**

1. Per motivi di legittimità, il Consiglio Comunale può pronunciarsi per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, assumendo apposita deliberazione, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **Art. 31 Casi di revoca o sospensione della proposta di referendum**

1. Previo parere della Commissione di cui all'art. 29, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto: se l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere; se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
3. Previo parere della Commissione di cui all'art. 29, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

**TITOLO IV**  
**SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

**CAPO II - INDIZIONE E DISCIPLINA**

**Art. 32 Indizione del referendum**

1. Il Consiglio comunale, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data di convocazione degli elettori, in una domenica compresa fra il 10 aprile ed il 10 giugno o fra il 10 settembre ed il 10 novembre, a seconda della data di presentazione della richiesta di referendum. La consultazione referendaria non può aver luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
2. La delibera del Consiglio Comunale di indizione del referendum deve contenere il quesito da sottoporre agli elettori.
3. La delibera è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio on line e si dovrà inoltre darne notizia mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

**Art. 33 Concentrazione di istanze referendarie**

1. Con la delibera di indizione del referendum, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 29 e i promotori del referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

**Art. 34 Periodi di sospensione del referendum**

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
  - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

**Art. 35 Disciplina della propaganda elettorale**

1. Alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge elettorale regionale.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai gruppi politici presenti in Consiglio Comunale ed ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
3. L'istanza per l'assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda deve essere rivolta alla giunta comunale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione.

**Art. 36 Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di tenuta del referendum.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione, la tessera elettorale personale sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

**Art. 37 Ufficio di sezione**

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, un rappresentante dei promotori del referendum e un rappresentante dei contrari al referendum, se costituiti in comitato.
3. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire al Segretario Comunale entro le ore 12:00 del giorno precedente la votazione.

4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 16:00 del giorno precedente la votazione.
5. Le funzioni di Presidente di seggio vengono assunte da coloro che risultano nell'elenco apposito, le funzioni di scrutatore vengono assunte da coloro che risultano nell'elenco apposito, procedendo l'Ufficio Comunale ad un preventivo sorteggio.

#### **Art. 38 Operazioni di voto**

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico, e sono fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8:00 e proseguono fino alle ore 22:00 del giorno fissato per la consultazione. Per la validità delle operazioni devono essere sempre presenti il Presidente e 2 scrutatori.

#### **Art. 39 Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dalla delibera di Consiglio Comunale di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

#### **Art. 40 Validità del referendum**

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 40% degli aventi diritto.

#### **Art. 41 Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, il Segretario comunale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari al quesito referendario, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 il Segretario comunale redige apposito verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria comunale e l'altro è trasmesso al Sindaco.
3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco convoca un Consiglio comunale straordinario con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria e, nei successivi novanta giorni, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 42 Disposizioni applicabili**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione del Presidente e dei consiglieri della Regione siciliana.
2. Gli organi del Comune dovranno attenersi alle disposizioni di legge di cui al comma 1, in particolare per:
  - la convocazione dei comizi elettorali;
  - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
  - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
  - le modalità di restituzione dello stesso;
  - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
  - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
  - la propaganda elettorale.

### **Art. 43 Spese**

1. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.